

sto Istituto con altre per premi di nuzialità e di natalità, essendo stato deciso dalla Presidenza predetta di lasciare alle Amministrazioni parastatali di concedere o meno, coi propri fondi, detti premi.-

L'Amministrazione dell'Istituto prese, come è noto, al riguardo, una deliberazione di massima favorevole, e la Direzione Generale, pur rilevando che, nel caso concreto, per il fatto della avvenuta separazione dei coniugi Cantamessa - Di Stefano, la concessione del premio di nuzialità non poteva più avere lo scopo di alto interesse sociale quale quello di favorire il formarsi e il consolidarsi di un nuovo nucleo familiare, non sarebbe stata aliena dall'accogliere la domanda della Dr. Di Stefano essendosi comunque verificato l'evento del matrimonio.- Senonchè, in un secondo tempo, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fu trasmesso un esposto col quale il Sig. Cantamessa chiede che il premio in oggetto specificato non venga accordato alla moglie.-

Stricto iure, il desiderio espresso dal Cantamessa non dovrebbe avere forza di valida opposizione perchè privo di qualsiasi fondamento giuridico, tendendo non alla tutela di un proprio diritto od interesse, ma ad evitare, per ragioni prettamente personali ed egoistiche, la corresponsione del premio di nuzialità alla moglie.-

Tuttavia il Direttore Generale, trattandosi di un caso già per molti punti di vista speciale, chiede all'On. Comitato e all'On. Consiglio di Amministrazione se la domanda della Dr. Di Stefano possa essere accolta.-

Il Comitato ritiene che, date le circostanze su esposte, la domanda non debba essere accolta soprattutto perchè manca lo scopo di interesse sociale che ha motivato la concessione di massima.-

o o o

